

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.C.Z.N. FORMATION ETS"

(versione adeguata al D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1 – Denominazione e qualifica giuridica

L'associazione "A.C.Z.N. FORMATION ETS", già costituita in data 24 Luglio 2008 davanti al Notaio Antonio Borromeo e registrata in Rossano in data 29/07/2008 al N. 2020 Serie 1T, in conformità al presente statuto adeguato al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e si iscriverà alla sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2 – Sede

La sede legale dell'associazione è stabilita in Via P. Borsellino snc CAP 87041 Acri (CS), e potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, purché all'interno dello stesso Comune. Eventuali sedi operative o secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Finalità e principi

L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e partecipazione attiva.

Articolo 4 – Attività di interesse generale

L'associazione svolge, in via principale, tutte le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente;
- interventi e servizi sociali ai sensi della normativa vigente
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo.
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Le attività possono essere svolte anche mediante convenzioni con enti pubblici o soggetti privati.

Articolo 5 – Attività diverse

L'associazione può svolgere tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti definiti dal Consiglio Direttivo e in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 6 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a tre. L'ammissione avviene su richiesta dell'interessato e deliberazione del Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Non è ammessa alcuna forma di discriminazione nella partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'associazione e alle sue attività;
- votare in Assemblea;
- eleggere e essere eletti negli organi sociali.

Hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e i regolamenti;
- collaborare al raggiungimento delle finalità associative.

Articolo 8 – Volontari e collaborazioni

L'associazione si avvale esclusivamente dell'attività di volontari, che prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, nel rispetto delle norme vigenti. I volontari

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.

La Presidenza della Repubblica ha il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi emanate dal Parlamento e di vigilare sull'osservanza della Costituzione.



sono iscritti in apposito registro dei volontari. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o professionisti esterni, per specifiche attività che richiedano competenze qualificate, purché nei limiti e con le modalità stabiliti dal Codice del Terzo Settore. Tali collaborazioni non possono superare il limite del 50% rispetto al numero dei volontari, se l'associazione non esercita attività d'impresa.

Articolo 9 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Delibera su:

- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le modalità di convocazione e deliberazione sono regolate da apposito regolamento interno.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. È responsabile della gestione dell'associazione e dell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea.

L'attuale Consiglio Direttivo è così composto:

- Presidente: Cofone Marisa, nata ad Acri (CS) il 29/10/1984
- Vicepresidente: Cofone Giorgio, nato a Corigliano Calabro il 30/05/1979
- Segretario Tesoriere: Gianluca Coschignano, nato ad Acri (CS) il 03/01/1974

Articolo 12 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 13 – Patrimonio e divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative, contributi e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività svolte;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, fondatori o componenti degli organi sociali.

Articolo 14 – Bilancio

L'associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, che viene approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è redatto secondo i modelli previsti dal CTS. Laddove ricorrano i requisiti, l'associazione redige anche il bilancio sociale.

Articolo 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle normative vigenti in materia.

15 LUG, 2025

Reg.to a Rossano il

al n.

349

Serie

32

da atti €

di cui €

Deputato senatore eletto
(66,02)

per trascrizione



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI ROSSANO

[Signature]